Sent. n. 541/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Tommaso Miele Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Pasquale Fava Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.80365 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, nei confronti di X X (OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS (OMISSIS), in via OMISSIS n. OMISSIS;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 3 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci, il giudice relatore Consigliere dott.ssa Alessandra

Sanguigni, per la Procura il V.P.G. dott.ssa Laura Monfeli, nessuno comparso per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. X X, pubblico dipendente OMISSIS effettivo al Reggimento OMISSIS di OMISSIS, per un'ipotesi di danno all'erario, causato in ragione di molteplici assenze ingiustificate dal servizio, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Amministrazione della Difesa, Comando OMISSIS Reggimento OMISSIS di OMISSIS, della somma da determinare fino alla concorrenza di euro 40.335,75, oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia.

2. Nello specifico, la Procura ha riferito di aver ricevuto una segnalazione di danno all'erario, con plurime note dal 2023, in atti, con le quali il Comando OMISSIS Reggimento OMISSIS di OMISSIS informava in ordine alle assenze ingiustificate del OMISSIS X, avvenute per diversi periodi, come si evince dagli statini mensili: dal 16.4.2021 al 20.4.2021, assenza in relazione alla quale la Procura Militare della

Repubblica presso il Tribunale di Roma lo ha rinviato a giudizio in ordine al reato di allontanamento illecito aggravato; dal 21.11.2021 al 23.2.2022, periodo di assenza ingiustificata per il quale il X è stato rinviato a giudizio in ordine al reato di diserzione aggravata; nella giornata dell'11.5.2022 in riferimento alla quale è stato instaurato un procedimento disciplinare, durante il quale il militare non ha prodotto elementi giustificativi della non presenza in servizio; dal 16.5.2022 al 14.6.2023 e dal 12.9.2023 a tutt'oggi, per le cui relative assenze è stato rinviato a giudizio per il reato di diserzione aggravata. Il Comando ha riferito che in data 1.11.2022 è stata sospesa in via cautelare dall'Amministrazione l'erogazione dello stipendio fino al rientro in servizio e poi successivamente, in data 1.10.2023, l'Amministrazione ha proceduto a sospendere nuovamente l'indebita retribuzione.

3. Il danno cagionato dal X, derivante dalla illecita percezione della retribuzione erogata durante i periodi di assenza ingiustificata dal servizio e dalla conseguente mancata restituzione della stessa, è stato quantificato dall'amministrazione in euro 40.335,75, somma calcolata al netto degli importi non

erogati nei periodi in cui è stata disposta la sospensione dello stipendio. La Procura ha dettagliato gli importi ed i relativi periodi di indebita retribuzione percepita e non restituita:

– euro 612,92 per il periodo dal 16.4.2021 al 20.4.2021;

– euro 13.046,14 per il periodo dal 21.11.2021 al 23.2.2022;

– euro 127,54 per il giorno 11.5.2022;

– euro 6.185,47 per il periodo dal 16.5.2022 al 30.6.2022;

– euro 17.504,53 per il periodo dal 1.7.2022al 31.10.2022 (dal 1.11.2022 l'erogazione dello stipendio è stata sospesa in via cautelare);

– euro 2.859,15 per il periodo dal 12.9.2023 al 30.9.2023 (dal 1.10.2023 l'erogazione dello stipendio è stata sospesa in via cautelare).

4. Risulta che il predetto Comando, in data 9-12-2023, ha notificato all'odierno convenuto un atto di costituzione in mora, chiedendo la restituzione degli emolumenti illecitamente trattenuti.

5. Previo invito a dedurre ritualmente notificato, non riscontrato dal X, la Procura proceduto alla notifica dell'atto di citazione.

6. Con riguardo agli elementi costitutivi della responsabilità, il Pubblico Ministero ha evidenziato la sussistenza del danno erariale, consistente nelle retribuzioni erogate nel periodo di assenza ingiustificata dal servizio e non restituite; il rapporto di servizio, in ragione del quale si è verificato il fatto dannoso; la condotta illecita foriera di danno erariale correlata alla assenza e alla omessa restituzione degli emolumenti; il nesso di causalità tra il comportamento posto in essere e l'evento pregiudizievole; l'elemento soggettivo del dolo.

7. Il convenuto non risulta costituito.

8. All'odierna udienza, la Procura ha richiamato quanto già dedotto negli atti introduttivi, insistendo per le conclusioni già rassegnate. Nessuno è comparso per il convenuto.

9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. La vicenda in esame concerne un danno erariale, causato all'Amministrazione di appartenenza dal dipendente pubblico, per la percezione indebita e per

la mancata restituzione di emolumenti retributivi non dovuti, in ragione di assenze ingiustificate protratte per lunghi periodi ed illecitamente trattenuti.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art.93 c.g.c., avendo il Collegio verificato la regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

3. Nel merito, la domanda è accolta.

4. Al riguardo, in concorde avviso con il Pubblico Ministero, si ravvisano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.

Sussiste il danno erariale dovuta alla illecita percezione di retribuzione, nell'ambito di un rapporto di servizio, in quanto risulta acclarata la circostanza che il convenuto nel periodo in considerazione prestava servizio in qualità di militare presso il Comando OMISSIS di OMISSIS.

5. La condotta foriera di danno è sussumibile nella duplice scansione temporale della percezione di emolumenti stipendiali relativi a periodi di assenza ingiustificata e nella omessa restituzione delle somme indebitamente ed illecitamente percepite. L'illiceità della percezione è correlata alla corresponsione,

certamente non dovuta a calcoli errati ovvero conguagli, ma ad assenze prive di adeguata causa fondante, nei periodi intercorrenti fra il 16.4.2021 ed il 30.9.2023. Peraltro, il convenuto neppure in sede di procedimento disciplinare di Corpo ha prodotto elementi giustificativi dell'assenza, pur se relativamente ad una sola giornata di assenza, procedimento ove avrebbe potuto rappresentare le proprie argomentazioni. A ciò si aggiunge che l'incolpato ha ignorato la costituzione in mora e la specifica richiesta dell'Amministrazione, tanto che la mancata intenzionale restituzione delle somme completa la condotta deplorevole, per la quale non può non ravvisarsi l'elemento soggettivo del dolo, poiché lo stesso si è assentato per lunghi periodi dal servizio senza alcuna scusante, al fine di percepire illecitamente e di trattenere, con indubbio vantaggio economico, in modo altrettanto illecito le retribuzioni erogate in assenza di alcuna prestazione lavorativa.

Quanto al nesso di causalità tra la condotta illecita posta in essere dal sig. X e il danno patrimoniale cagionato all'amministrazione, lo stesso risulta accertato, poiché qualora la somma percepita

indebitamente fosse stata restituita, il danno non sarebbe stato evidentemente cagionato e il militare non avrebbe ottenuto il relativo vantaggio economico. La quantificazione del danno risulta acclarata dai conteggi del Centro Nazionale Amministrativo Esercito -Ufficio Trattamento Economico di Attività, relativi agli emolumenti corrisposti al lordo, per cui non si rilevano elementi per discostarsi da quanto calcolato e contestato dal requirente.

6. Tutto ciò considerato, la domanda è integralmente accolta. Per l'effetto il sig. X X è condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, Comando OMISSIS Reggimento OMISSIS di OMISSIS, della somma di euro 40.335,75 (quarantamilatrecentotrentacinque//75), oltre rivalutazione monetaria, ed interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

7. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del

d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

accoglie integralmente la domanda e per l'effetto condanna il sig. X X al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, Comando OMISSIS Reggimento OMISSIS di OMISSIS, della somma di € 40.335,75 (quarantamilatrecentotrentacinque//75), oltre rivalutazione monetaria, ed interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna il convenuto altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024.

L'Estensore	Il Presidente
Alessandra Sanguigni	Tommaso Miele
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2024

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in **€ 175,46 (centosettantacinque/46).**

IL Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
F.to digitalmente